



STATUTO del CIRCOLO UNIVERSITA' TORINO

Titolo I – FINALITA'

Art. 1

È costituito, fra i dipendenti dell'Università degli Studi di Torino, il Circolo Università Torino, con denominazione "C.U.T.", con sede legale presso l'Università stessa, in via Verdi, 8 - Torino.
La sede fisica, attualmente in via Principe Amedeo, 10 - Torino, potrà variare secondo la disponibilità di locali che verranno messi a disposizione dall'Amministrazione universitaria.
Il presente Statuto viene redatto tenendo conto del D.LGS. 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/ 2000.

Art. 2

Il C.U.T. è un centro permanente di vita associativa e si pone come scopo la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico e attività in genere che prevedono forme di socializzazione.
Per raggiungere i propri scopi sociali il CUT potrà aderire ad associazioni e/o federazioni di secondo livello.

Titolo II – GESTIONE, PATRIMONIO

Art. 3

Il C.U.T. è un'Associazione senza finalità di lucro, in cui tutti i soci concorrono di diritto alla promozione ed alla gestione delle attività di cui all'art. 2, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto.

E' fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il C.U.T. è organismo patrimoniale ed amministrativo autonomo e, in quanto gestito dai soci, non ha vincoli di affiliazione e accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione che emergono dalla base che lo costituisce.

Il patrimonio del C.U.T. è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o comunque acquistati, esso non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il circolo è stato costituito. Il C.U.T. amministra i beni mobili ed immobili ricevuti in dotazione dall'Università di Torino.

Le entrate sono costituite dalle quote d'iscrizione, da contributi dell'Università di Torino o di altri Enti Pubblici e Privati e da eventuali altri redditi deliberati dal Consiglio Direttivo (di seguito CD).

Le norme amministrative e di gestione sono determinate dal CD del Circolo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto ad ottenere la restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Titolo III – SOCI

Art. 4

Hanno diritto a essere soci del C.U.T. tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio ed in quiescenza dell'Università degli Studi di Torino. (Eventuale apertura ad altri cittadini, come previsto dalla L. n. 383/2000, potrà essere introdotta con successivo regolamento interno).

Per formalizzare e dar corso all'iscrizione e alla possibilità di effettiva partecipazione alle attività è richiesta un'esplicitazione della volontà di adesione al Cut medesimo, attraverso la presentazione di una domanda da presentarsi – una tantum, e fintanto permangano gli estremi di questa volontà – al Consiglio Direttivo.

I soci sono poi tenuti al pagamento di una quota associativa annua, quale partecipazione alle diverse incombenze relative alle attività del Circolo.

Tale quota viene stabilita dal Consiglio Direttivo stesso, (in ogni caso non superiore all'1% della retribuzione media del personale universitario) con apposita delibera, nel rispetto delle finalità dell'Associazione. La quota associativa non è rimborsabile in nessun caso ed è intrasmissibile.

I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le facilitazioni derivanti dall'adesione allo stesso e possono essere eletti negli organi statutari del C.U.T: Consiglio Direttivo, Sindaci Revisori e Proviviri.

Per disciplinare uniformemente il rapporto e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è esclusa espressamente la temporaneità della vita associativa. E' garantito, come precisato di seguito, il diritto di voto per gli associati, per l'approvazione o modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi.

L'iscrizione al C.U.T. implica per i soci l'accettazione e l'osservanza del presente statuto.

Art. 5

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci del C.U.T. sono: a) la deplorazione; b) la sospensione; c) l'espulsione. I provvedimenti disciplinari vengono attuati dal Presidente del Circolo, su indicazione del Collegio dei Proviviri che stabilisce altresì l'entità della sanzione.

Titolo IV – ORGANI SOCIALI

Art. 6

Gli Organi Sociali del C.U.T. sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci Revisori, i Proviviri.

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, ovvero ne sia stata formalmente richiesta la convocazione da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa, è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il

numero dei soci presenti, fermo restando la presenza minima di almeno un numero pari al doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata con specifica comunicazione ai singoli soci, anche mediante mezzi informatici e comunque anche con affissione all'apposito Albo dell'Associazione. La convocazione, che deve essere effettuata almeno sette giorni prima dell'Assemblea, deve indicare: data, luogo, ora di svolgimento e ordine del giorno della Prima e della Seconda Convocazione.

L'Assemblea discute e suggerisce eventuali idee su tutte le questioni che riguardano la vita e la Gestione dell'Associazione nonché la nomina dei soci onorari, su suggerimento del C.D.

L'Assemblea, entro il 30 aprile, approva il Bilancio Consuntivo e prende visione del Bilancio Preventivo; inoltre discute e approva l'eventuale scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie proposte e già deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono sempre disponibili presso la sede sociale e devono comunque essere pubblicizzate con i mezzi informatici nonché mediante affissione, per i trenta giorni successivi, all'apposito Albo dell'Associazione.

È prevista la possibilità di una presenza per delega, da formalizzarsi puntualmente e nel limite massimo di tre deleghe per socio delegato.

Per le modifiche di Statuto è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il **30%** dei soci.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno i 2/3 dei soci.

Qualora non si raggiunga il quorum in seconda convocazione può essere indetta una consultazione utilizzando gli strumenti informatici disponibili. Il Regolamento disciplinerà le forme di partecipazione garantendo la sicurezza e la certezza del voto.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO - Il CD è composto da 15 componenti, di cui 13 per elezione diretta dei soci; altri due componenti, non eleggibili alla carica di Presidente, sono di nomina dell'Amministrazione Universitaria. Il CD elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il CD dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per non oltre due mandati consecutivi. Qualora, durante il corso del mandato uno o più componenti il CD vengano a cessare, l'integrazione dei componenti uscenti avviene seguendo la lista dei primi non eletti fino a esaurimento di 5 subentri. In caso di ulteriori cessazioni si ricorrerà alle elezioni anticipate di un nuovo CD. Se il necessario rinnovo del CD, a causa di più di cinque rinunce avviene nei tre mesi precedenti la naturale scadenza il CD eletto rimarrà in carica anche per il triennio successivo ai tre mesi.

Qualora le nomine dei due componenti designati dall'Amministrazione Universitaria avvengano in ritardo o non avvengano affatto, il CD è comunque regolarmente costituito a tutti gli effetti e per la validità delle sue riunioni il numero legale sarà computato considerando il numero dei componenti eletti (13).

Il CD delibera la quota associativa annuale, nomina la Commissione Elettorale, programma e organizza le diverse attività sociali in relazione ai fini che il Circolo persegue, approva per quanto di competenza i bilanci, discute e delibera le proposte dell'Assemblea e svolge tutte le funzioni demandate dalla Legge. Il CD si riunisce periodicamente ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. Il CD è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente, delibera validamente quando interviene alla riunione almeno la metà dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L'assenza ripetuta per 4 volte consecutive implica l'automatica decadenza dal CD.

Art. 9

PRESIDENTE - Il Presidente assume la rappresentanza del C.U.T., convoca il CD e l'Assemblea dei soci, è responsabile dell'attuazione delle direttive, dell'assoluta osservanza dell'autonomia del Circolo, dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.U.T., mantiene i contatti con le autorità locali.

Art. 10

SEGRETARIO - Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del CD e dell'Assemblea, firma la corrispondenza non dispositiva e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo.

Art. 11

TESORIERE - Il Tesoriere compila i Bilanci preventivo e consuntivo del Circolo che sarà sottoposto all'approvazione del CD, del Collegio Sindacale e dell'Assemblea. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese relative alle attività, i cui documenti dovranno avere firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o vice-Presidente. Il Presidente può delegare una persona di fiducia per effettuare delle operazioni bancarie per conto del Cut. Prende in consegna i beni mobili del Circolo e tiene aggiornati i libri degli inventari.

Art. 12

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dai Soci. Compongono il Collegio ulteriori due componenti di nomina dell'Amministrazione Universitaria. Il Collegio esercita il controllo di regolarità su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e secondo la vigente normativa, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza della cassa. I Sindaci Revisori vengono nominati per la durata di un triennio contestualmente all'elezione del CD, essi eleggono il Presidente del Collegio.

Art. 13

PROBIVIRI - I Probiviri, in numero di tre effettivi più due supplenti, vengono eletti ogni tre anni dai Soci. Essi vigilano sul corretto comportamento dei soci del C.U.T. e deliberano sulle proposte di provvedimenti disciplinari a carico dei soci (vedi precedente art. 5).

Art. 14

ELEZIONI - Le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e dei Probiviri si svolgono ogni tre anni. Tali elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno un mese. L'elettorato attivo e passivo è composto da tutti i soci regolarmente iscritti al momento dell'indizione delle elezioni. Pertanto le iscrizioni effettuate durante il mese che precede la data delle elezioni non hanno effetto sulle stesse. Una apposita Commissione Elettorale, composta da almeno tre componenti, predispose l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto e presidia e garantisce il regolare svolgimento delle votazioni. I componenti della Commissione Elettorale e dei seggi non possono essere candidati alle cariche Istituzionali del Cut. Le elezioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 30% degli iscritti. Gli eletti entrano in carica dopo l'approvazione dei verbali da parte della Commissione Elettorale, che comunque deve pronunciarsi non oltre il 15° giorno dal termine delle operazioni elettorali.

Art. 15

Tutte le cariche sono gratuite salvo i dovuti rimborsi spese per attività propria della carica o per altre attività autorizzate dal CD.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino è nominato di diritto Socio Onorario del C.U.T. I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente per un mandato completo sono nominati Soci Onorari del C.U.T.

Art. 17

Per consuetudine e adeguamento alla testualità della normativa di riferimento si adotta un lessico che non adotta un linguaggio di genere, ciò in nessun caso deve essere inteso come accezione discriminatrice; anzi il C.U.T. si impegna nella sua attività a garantire le Pari Opportunità, senza alcuna distinzione/discriminazione di genere, etnia, lingua, età, religione, opinione politica, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali.

Art. 18

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione C.U.T., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23/12 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio esistente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali saranno devoluti all'Università degli Studi di Torino nella/e persona/e dei suoi legali rappresentanti pro tempore.

Art. 19

Per tutto quanto non compreso e previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente.

Torino,

IL PRESIDENTE